

TI_GERICHTE 11.1997.73 vom 4. April 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-04-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.73

FR: TI_GERICHTE 11.1997.73 du 4 avril 1997

IT: TI_GERICHTE 11.1997.73 del 4 aprile 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Secondo l'art. 172 CPC la domanda riconvenzionale è proponibile se vi è connessione con l'oggetto della domanda principale o per il titolo o per il fatto da cui dipende, oppure se, pur dipendente da oggetto o titolo diverso, tanto l'azione quanto la riconvenzione si riferiscono a pretese compensabili. L'azione riconvenzionale deve essere proposta dal convenuto nei confronti dell'attore principale (Sträuli/Messmer , Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 2^a edizione, § 60 n. 6; G uldener , Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3^a edizione, pag. 216).

E. 2

L'art. 518 cpv. 2 CC dispone che gli esecutori testamentari devono far rispettare la volontà del defunto e sono particolarmente incaricati di amministrare la successione, di pagarne i debiti, di soddisfare i legati e di procedere alla divisione conformemente alla disposizioni del testatore o a tenore di legge. Dottrina e giurisprudenza riconoscono all'esecutore testamentario la legittimazione a condurre processi concernenti l'attivo e il passivo della successione, a suo proprio nome e quale parte, in luogo e vece di chi è, nel merito, soggetto attivo o passivo del diritto contestato. In virtù del diritto federale l'esecutore testamentario ha quindi il diritto esclusivo di essere attore, rispettivamente convenuto, nelle vertenze giudiziarie relative ai beni, crediti e debiti della successione di cui gli incombe l'amministrazione giusta l'art. 518 CC (DTF 116 II 134; Bracher , Der Willensvoll-strecker, Zurigo, s.d., pag. 90, 93 e 100; Piotet in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, pag. 150 ; Torricelli , L'esecutore testamentario in diritto svizzero, Bellinzona 1953, pag. 200 seg.). Il relativo giudizio produrrà effetti solo nella successione (DTF 116 II 135 consid. 3; Lob , Les pouvoirs de l'executeur testamentaire en droit suisse, Friburgo s. d., pag. 69; B racher , op. cit., pag. 95). Quanto all'erede, egli può sì essere convenuto per debiti del defunto o della successione, ma tale giudizio permetterà ai creditori di attingere unicamente al patrimonio personale dell'erede, esclusi i beni della successione (E scher , Commentario zurighese, art. 518 CC n. 31; Lob , op. cit., pag. 68 seg. Piotet , op. cit., loc. cit.; DTF 116 II 135). Il terzo convenuto in causa dall'esecutore testamentario può a sua volta proporre azione riconvenzionale, sempreché ne siano dati i presupposti. In caso contrario il giudice è tenuto a respingere d'ufficio la riconvenzione, ciò che si verifica per esempio se all'esecutore testamentario fa difetto la legittimazione passiva (Bracher , op. cit., pag. 92).

E. 3

Il Pretore ha ritenuto processualmente ammissibile l'azione riconvenzionale poiché la stessa poggia su un fatto comune all'azione principale – ossia il contratto di donazione del 25 settembre 1993 – e denota una sostanziale identità tra attore principale e convenuti riconvenzionali. A detta del Pretore la circostanza che la convenuta abbia promosso causa contro i singoli eredi e non contro l'esecutore testamentario, da lei ritenuto semplice rappresentante degli eredi, è un vizio sanabile a mente dell'art. 99 cpv. 3 CPC, poiché l'inammissibilità dell'azione riconvenzionale sarebbe in concreto un eccesso di formalismo, contrario al principio dell'economia processuale. L'appellante sostiene per contro che la riconvenzione deve essere dichiarata inammissibile, non essendovi identità fra le parti dell'azione principale e quelle della riconvenzionale. Egli argomenta che l'appellata avrebbe convenuto in causa i singoli eredi di _____ nel chiaro intento di soddisfare la propria pretesa con il patrimonio personale degli eredi. Ciò presupponeva tuttavia – a detta dell'appellante – che la causa fosse promossa direttamente contro gli eredi e non contro l'esecutore testamentario, poiché in quest'ultimo caso risponde solo la massa successoria, ad esclusione del patrimonio personale degli eredi.

E. 4

Nel caso concreto l'esecutore testamentario dispone dei più “ampi poteri conferiti dalla legge” (inserto B doc. A) e tra le sue incombenze figura pertanto l'amministrazione dei beni successori. L'azione riconvenzionale doveva di conseguenza essere proposta contro l'esecutore testamentario, solo legittimato a essere parte (come attore o convenuto) nei processi relativi alla composizione della massa successoria. La relativa sentenza produrrà invero effetti per la successione e quindi per gli stessi eredi, veri soggetti attivi o passivi del diritto contestato. Nondimeno, per chiara giurisprudenza e dottrina maggioritaria, in tali procedimenti gli eredi non sono formalmente parte al processo, salvo che siano stati esplicitamente convenuti in causa con l'esecutore testamentario (DTF 94 II 144; B racher , op. cit., pag. 90; Torricelli , op. cit., pag. 198 pt. 289; Lob , op. cit., pag. 68 seg. pt. 71; Escher , op. cit., art. 518 CC n. 33). A detta del primo giudice la convenuta poteva legittimamente ritenere che l'attore agisse quale rappresentante degli eredi. Tale conclusione si fonda sull'opinione di alcuni autori (G uldener , op. cit., pag. 142; Schreiber , L'execution testamentaire en Suisse, Losanna 1940, pag. 75 seg.) che non è tuttavia condivisa dalla giurisprudenza e dalla dottrina dominante (cfr. in particolare DTF 94 II 143; Bracher , op. cit., pag. 100 seg.; consid. 2) e non può di conseguenza essere seguita.

E. 5

La convenuta poteva invero convenire in giudizio i singoli eredi personalmente (cfr. consid. 2), ma in tale evenienza non vi è identità tra attore della domanda principale e convenuti della domanda riconvenzionale, come rileva a giusta ragione l'appellante. Il Pretore ha ritenuto che il difetto d'identità tra le parti potesse essere sanato a norma dell'art. 99 cpv. 3 CPC, avendo la convenuta dichiarato all'udienza del 27 gennaio 1997 di non opporsi a che la propria azione riconvenzionale fosse considerata promossa contro l'attore principale. L'argomentazione non può essere condivisa. Giusta l'art. 99 CPC, mancando un presupposto processuale o essendo realizzata un'eccezione processuale, il giudice assegna alle parti un termine per sanare il difetto ove ciò sia possibile entro breve termine. Tale norma non è però applicabile nel caso concreto, poiché la riconvenzione non presentava vizi processuali. L'azione contro i singoli eredi era di per sé proponibile, ma avrebbe dovuto essere presentata in separata sede poiché, mancando identità fra le parti, difettava di un requisito indispensabile per un'azione riconvenzionale. L'azione riconvenzionale promossa

dalla convenuta doveva pertanto essere dichiarata improponibile già in ordine. Ne consegue che l'appello, fondato, deve essere accolto e il decreto impugnato riformato, nel senso che l'azione riconvenzionale è da dichiarare inammissibile.

E. 6

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono a carico dell'appellata, con l'obbligo di rifondere alla controparte congrue ripetibili. Il giudizio odierno comporta inoltre la modifica del dispositivo sulla ripartizione degli oneri processuali di prima sede, nel senso che la tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese sono poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere all'attore un equo importo per ripetibili. Al riguardo l'appellante ha rivendicato un'indennità di fr. 2'000.– senza fornire alcuna precisazione sul calcolo. La petizione del _____ 1995 non specifica il valore litigioso, genericamente indicato come "appellabile" e non è possibile desumere alcun dato concreto sul valore di causa nemmeno dagli atti. L'importo di fr. 2'000.– preteso dall'appellante appare tuttavia giustificato dall'impegno profuso nel patrocinio, limitatamente a quanto necessario per far valere l'eccezione oggetto del presente giudizio. L'appellante ha infatti dedicato a questo problema un'intera pagina della risposta riconvenzionale, ha partecipato alle udienze del 12 settembre 1996 e del 27 gennaio 1997 e ha redatto alcune lettere. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è accolto e il decreto impugnato è così riformato: 1. L'azione riconvenzionale di _____ è dichiarata inammissibile. 2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 300.– sono poste a carico dell'attrice riconvenzionale, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 2000.– per ripetibili. 3. (invariato) II. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 300.– b) spese fr. 50.– fr. 350.– già anticipati dall'appellante, sono posti a carico di _____, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili di appello. III. Intimazione: – avv. _____, _____ – avv. dott. _____, _____

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente _____ La segretaria _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.